

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

Devono aderire al Fondo Sani.In.Veneto tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro di tutti i settori stipulati ai diversi livelli da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cgil, Cisl e Uil.

LA QUOTA MENSILE PER DIPENDENTE E' DI **€ 8,75** PER LE IMPRESE ARTIGIANE ED EDILI (e per le Associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali).

LA QUOTA MENSILE PER DIPENDENTE E', INVECE, DI **€ 10,42** PER LE SEGUENTI IMPRESE:

- a) per le imprese di cui all'art. 6 punto 6.1 lettera c dello Statuto: imprese non artigiane che non rientrano nella sfera dei contratti collettivi artigiani;
- b) per le imprese che non rientrano in alcuna delle categorie previste allo stesso punto 6.1, la cui adesione al Fondo è subordinata ad una specifica delibera del CdA di Sani.In.Veneto;
- c) per le imprese che, pur rientrando nella sfera di applicazione dei contratti artigiani, non aderiscono ad Ebav.

CALCOLO QUOTE MENSILI

In base agli accordi sottoscritti, la contribuzione è dovuta per le imprese che hanno in forza impiegati, operai ed apprendisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale, ad esclusione di:

- lavoratori a chiamata;
- lavoratori che hanno compiuto 67 anni nel mese precedente a quello della denuncia fino alla competenza di aprile 2020;
- lavoratori che hanno compiuto 75 anni nel mese precedente a quello della denuncia dalla competenza di maggio 2020
- lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 10% su base settimanale o mensile;
- lavoratori sospesi per mancanza di lavoro con imponibile fiscale inferiore ai 300 euro;
- lavoratori in congedo parentale e aspettativa non retribuita;
- lavoratori nuovi assunti a partire dal 16° giorno del mese;
- lavoratori licenziati entro il 15° giorno del mese.



MODALITA' COMPILAZIONE B02

IL LAVORATORE E' ISCRITTO CON QUOTE MENSILI VALORIZZATE SE:

- è impiegato, operaio ed apprendista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale;
- è in apprendistato duale con numero di ore di presenza in azienda superiore o uguale al 10% del monte ore complessivo previsto nel piano formativo individuale condiviso con l'istituzione scolastica e allegato al contratto di assunzione;
- con part-time superiore o uguale al 10% su base mensile.
- data di assunzione è precedente o uguale al giorno 15 del mese;
- data di licenziamento è successiva al 15 del mese;
- di età anagrafica inferiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;
- di età anagrafica inferiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020;

IL LAVORATORE E' ISCRITTO MA CON QUOTE MENSILI A ZERO SE:

- è sospeso per mancanza di lavoro con imponibile fiscale (o in mancanza di quest'ultimo, imponibile previdenziale) inferiore a € 300,00;
- in congedo parentale (maternità facoltativa)

IL LAVORATORE E' NON ISCRITTO E CON QUOTE DA NON INDICARE NEL B02 SE:

- data di assunzione successiva al giorno 15 del mese;
- data licenziamento precedente o uguale al 15 del mese;
- di età anagrafica superiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;
- di età anagrafica superiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020
- con contratto a chiamata;
- con part-time inferiore al 10% su base mensile.

IL LAVORATORE E' NON ISCRITTO MA CON QUOTE DA INDICARE A 0 EURO:

- in aspettativa non retribuita (con versamento opzionale).

Il contributo di solidarietà INPS va pagato come 10% dell'importo versato al Fondo per il dipendente. Il codice UNIEMENS sarà il seguente: codice M980, dicitura: contributo solidarietà 10% ex art. 9bis comma 1 legge 166/91



MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento delle quote di adesione può avvenire:

- tramite riscossione con procedura bancaria SDD (ex RID);
- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Sani.In.Veneto, c/o Intesa Sanpaolo, cod. IBAN: **IT24U0306909606100000143551** indicando nella causale: Ragione sociale e Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia. La denuncia B02 dovrà riportare l'indicazione di “Modalità di Pagamento-Bonifico”

Se viene scelta la riscossione tramite SDD, contestualmente all'invio della prima denuncia mensile B02 verrà generato il mandato per l'autorizzazione per l'addebito in conto corrente dell'azienda.

Il documento, debitamente compilato con i dati dell'azienda, firmato dal legale rappresentante della stessa, deve essere inviato tramite posta certificata all'indirizzo: segreteria@pec.saninveneto.it oppure in originale a SANI.IN.VENETO – Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera-Venezia.

Affinché il pagamento vada a buon fine e l'azienda venga ritenuta regolare nei versamenti, è necessario che Sani.In.Veneto riceva il modello di autorizzazione e che nelle denunce B02 sia indicato “Modalità di pagamento-SDD dal Conto Corrente dell'azienda”.

Qualora cambi il codice Iban dell'azienda versante o nel caso in cui venga variato l'intermediario che effettua la dichiarazione, l'autorizzazione dovrà essere ristampata con NUOVO numero di Mandato e re-inoltrata al Fondo.